

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 833 DEL 6 DICEMBRE 2005

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

ART. 11 – CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. In relazione all'art. 67 del Decreto Legislativo 517/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:
 - a) per coloro che versino in condizioni di disagio socio – economico: esenzione totale
 - b) per associazioni o enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio culturale: riduzione del 75%;
 - b-bis) per il potenziamento dell'offerta turistica a favore dei soggetti passivi operanti nel settore della ricettività alberghiera ed extra – alberghiera e nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: riduzione del 25%.
2. Le agevolazioni di tariffa sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistono le condizioni richieste
4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dall'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate. Nel caso d'accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/1993.
5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 18 LUGLIO 2006

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

ART. 15 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 507/1993.
2. Gli avvisi di accertamento sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ufficio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, fatta eccezione per gli atti precedentemente comunicati o notificati allo stesso. Gli avvisi di accertamento devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo 507/1993:
- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Tutti gli accessi nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività stesse e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Quando viene iniziato l'accesso, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificato e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione degli accessi. Su richiesta del contribuente, l'esame di eventuali documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio degli operatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente o del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di accesso. La permanenza degli operatori del Comune, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'accesso individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di accesso ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

Il contribuente, nel caso ritenga che operatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 27.07.2000 n. 212. Nel rispetto del principio di cooperazione tra Comune e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate

dall'ufficio. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza;

- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - c) richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

ART. 16 – RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del Decreto Legislativo 507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati a € 0,50, per difetto se i centesimi non sono superiori a 50, per eccesso se sono superiori.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto e ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
4. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Ai fini del presente regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di un'obbligazione tributaria. In tal caso il contribuente può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente, secondo le disposizioni che seguono. La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo. La compensazione è definita "orizzontale" quando riguarda tributi diversi. Sono esclusi dall'ambito di applicabilità della compensazione canoni, rette e corrispettivi o altre entrate di natura non tributaria. La compensazione orizzontale è esclusa.
5. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Codice Civile, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente. La compensazione non opera quando il

credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzione o di interessi.

6. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso del tributo. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che la tassa non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

ART. 18 – SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 75 del Decreto Legislativo 507/1993.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'ufficio tributi, ancorché successivamente modificate dall'ufficio medesimo, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'ufficio stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Dopo l'art. 18 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 18 bis – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio tributi del Comune, che risponde entro centoventi giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Il contribuente deve proporre l'interpretazione che ritiene più appropriata al caso di specie. Non sono ammesse istanze che non contengano l'indicazione chiara della soluzione proposta. La richiesta deve precedere qualsivoglia azione o attività, da parte dell'istante, relativa alla fattispecie sottoposta all'ufficio. La parte del tributo che si riconosce dovuta deve comunque essere versata nei termini di legge. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze e sui termini previsti dalla disciplina tributaria.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20 FEBBRAIO 2007

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 10 bis – RIDUZIONI

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata nella misura del 30% (trenta %).

Il contribuente che provvede all'avvio al recupero o al riciclo dei predetti rifiuti assimilati, per poter accedere alla predetta riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia con riferimento alla data di fine di ciascun periodo d'imposta di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento ai sensi dell'art. 10, terzo comma lett. B), e dell'art. 49, comma 14, del D. Lgs. 22/1997 controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, con l'indicazione del periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero e della quantità dei rifiuti avviati al recupero.

La percentuale di riduzione non può cumularsi con le altre riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento.

La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento, della tassa già iscritta nella lista di carico/ruolo, con riferimento all'annualità cui si riferisce il recupero, ovvero la riduzione delle somme che saranno iscritte nelle liste di carico/ruoli, nei casi in cui l'iscrizione non sia stata ancora effettuata o la richiesta di riduzione sia presentata a seguito di accertamento.

La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate sino all'anno 2006.

A decorrere dall'anno 2007 è concessa una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La percentuale massima di riduzione non potrà superare comunque il 50% del tributo dovuto sull'intera superficie. La richiesta di riduzione corredata della necessaria documentazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno con riferimento alle attività di recupero svolte nell'anno precedente.

all'art. 16 è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Gli importi dovuti a titolo di tributo, addizionali, sanzioni ed interessi liquidati sulla base di accertamento notificati e resisi definitivi per mancata impugnazione, adesione formale o accertamento con adesione sono riscossi secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo la società a cui è stata affidata la gestione del tributo dovrà predisporre la lista di carico/ruolo con descrizione analitica dei soggetti debitori e delle somme dovute, e il Funzionario Responsabile del tributo dovrà apporvi il proprio visto di esecutività;
- b) la società affidataria della gestione provvederà conseguentemente a predisporre gli avvisi di pagamento, notificati al contribuente a mezzo di messo comunale o a mezzo di raccomandata, per il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o in otto rate di pari importo con scadenza bimestrale, maggiorate degli interessi;

- c) gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso degli interessi legali in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui è emesso l'avviso di pagamento;
- d) il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la possibilità di attivare immediatamente le procedure esecutive sull'ammontare residuo iscritto nelle liste di carico/ruoli.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 25 MARZO 2008

All'art. 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis) Le coppie che hanno contratto matrimonio a far data dal 1 gennaio 2008 sono esentate, per l'anno di celebrazione del matrimonio e per quello successivo, dal pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del nuovo nucleo familiare, previa presentazione della denuncia di cui al successivo art. 14.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 13 MARZO 2009

All'art. 11, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

- c) sull'immobile destinato all'esercizio di una attività economica, commerciale, artigianale e professionale, dei soggetti che abbiano subito danni a beni mobili o immobili, lesioni personali o danni sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata in conseguenza di:
- delitti commessi per costringerlo ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti;
 - delitti commessi per ritorsione alla mancata adesione a richieste;
 - situazioni di intimidazione anche ambientale:
- agevolazione nella misura del 100% per cinque anni.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 09/03/2011

All'art. 10 del Regolamento Comunale il punto (G) viene sostituito col seguente:

“Per le abitazioni i cui occupanti, pur se proprietari dell'alloggio, siano esclusivamente titolari di reddito da assegno sociale o pensione sociale, la riduzione della tassa è del 50%”.

All'art. 10 del Regolamento Comunale il punto (I) viene sostituito col seguente:

“Per le famiglie che abbiano nel loro nucleo familiare un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 e/o titolare di invalidità civile al 100% con accompagnatore, la riduzione della tassa è del 50%.

All'art. 11 del Regolamento Comunale il punto (A) del comma 1 viene sostituito col seguente:

“Per i nuclei familiari che hanno un reddito annuo pari o inferiore al minimo di legge stabilito, ai fini del pagamento IRPEF (no tax area), esenzione totale”.

All'art. 11 del Regolamento Comunale il comma 2 viene sostituito col seguente:

“Le agevolazioni e le esenzioni tariffarie sono ammesse, a domanda dell'interessato, con provvedimento dirigenziale entro il termine previsto dal regolamento sul procedimento Amm.vo del Comune di Reggio Calabria. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad accertamento per la verifica delle condizioni che danno titolo alle agevolazioni e/o riduzioni”.

All'art. 11 del Regolamento Comunale viene aggiunto l'art 11 bis che recita:

“Di prevedere in via generale la riduzione della tariffa TARSU da stabilirsi annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, di una percentuale pari a quella certificata della raccolta differenziata che comunque deve essere superiore al 15%. Tale riduzione verrà calcolata rispetto a 15 Macro Aree il cui territorio coincide con quello delle attuali circoscrizioni”.